



ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

HYPE S.P.A. - Iscritto alla sezione E del RUI con numero E000642722 in data 02/12/2019, il cui responsabile per l'attività di distribuzione è RONCAROLO LUCA - Iscritto/a alla sezione E del RUI con numero E000642723 in data 02/12/2019.

Sede legale: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 - Biella (BI)

Email: luca.roncarolo@hype.it

Sito internet: www.hype.it

HYPE S.P.A. è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei Responsabili dell'attività di intermediazione possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali dell'intermediario sono disponibili:

- l'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali HYPE S.P.A. ha rapporti d'affari;
- l'elenco degli obblighi di comportamento a cui HYPE S.P.A. adempie.

In qualsiasi momento il contraente potrà richiedere la trasmissione dell'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali HYPE S.P.A. ha rapporti d'affari.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

HYPE S.P.A. nonché i collaboratori che operano per suo conto, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in HYPE S.P.A.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo assolvimento delle condizioni di procedibilità, individuate nella mediazione civile (ai sensi del D. Lgs. 28/2010) e nella convenzione di negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto:

- all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi
- all'intermediario all'indirizzo mail: reclami@hype.it o reclami@pec.hype.it

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni (sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure inviare reclamo via fax al numero 06 42 13 32 06 o tramite Pec: ivass@pec.ivass.it, o tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami disponibile nel sito, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa preponente. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile su www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito https://ec.europa.eu/info/fin-net_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati:

- per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013);
- per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162;
- per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;
- in presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

HYPE S.P.A. - Iscritto alla sezione E del RUI con numero E000642722 in data 02/12/2019, il cui responsabile per l'attività di distribuzione è RONCAROLO LUCA - Iscritto/a alla sezione E del RUI con numero E000642723 in data 02/12/2019.

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Gli intermediari distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese con le quali gli intermediari hanno o potrebbero avere rapporti di affari sono Great Lakes Insurance SE, iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per la Germania. Il contratto è distribuito da HYPE S.P.A.. (Società iscritta alla Sezione alla sezione E del RUI con numero E000642722 in data 02/12/2019), quale intermediario preponente.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

HYPE S.P.A. opera per conto delle imprese di assicurazione indicate nella Sezione I sopra.

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, HYPE S.P.A. non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto, non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Con riguardo ai contratti proposti, ai sensi dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, si precisa che, relativamente alla garanzia RCA, l'intermediario percepisce una provvigione dall'impresa di assicurazioni inclusa nel premio assicurativo. La provvigione pagata all'intermediario è determinata da una aliquota applicata al premio globale compresa tra un minimo del 0% ad un massimo del 5% per i prodotti iptiQ EMEA P&C S.A. e per i prodotti Great Lakes Insurance SE.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

HYPE S.P.A. - Iscritto alla sezione E del RUI con numero E000642722 in data 02/12/2019, il cui responsabile per l'attività di distribuzione è RONCAROLO LUCA - Iscritto/a alla sezione E del RUI con numero E000642723 in data 02/12/2019.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario rende il presente documento disponibile al pubblico nei propri locali. Il presente documento è consegnato al cliente nel caso in cui il contratto di assicurazione venga offerto fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga attraverso tecniche di comunicazione a distanza, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- a. consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b. consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene le informazioni sulle remunerazioni e sul modello di distribuzione adottato;
- c. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni atto o documento da esso sottoscritto;
- d. sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informano il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ad ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Data ultimo aggiornamento: 07/06/2024